

Data 21/07/2026 - Revisione 00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER I CLIENTI PROFESSIONISTI (B2B) APPLICATE DA NECSI ("CG")

PARTE I APPLICABILITÀ

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto Business to Business ("CG") si applicano 21/07/2026 a tutti gli Ordini di Beni e/o Servizi venduti o che il Gruppo Necsi intende vendere in qualunque regione del mondo ai clienti qualificabili come "Professionisti" che operano nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale. Il Gruppo Necsi e l'Acquirente saranno di seguito congiuntamente definiti come le "Parti". Ove le Parti abbiano sottoscritto uno specifico accordo di fornitura, anche a carattere periodico, le presenti CG integrano e si applicano anche al predetto rapporto, salvo non siano derogate espressamente. In caso di conflitto, lo specifico accordo di fornitura prevarrà sulle presenti CG.

1.2 Il Gruppo Necsi si riserva il diritto di modificare le presenti CG, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le presenti CG saranno comunicate all'Acquirente prima della conclusione di un Contratto e, nel caso ciò non fosse possibile, il Gruppo Necsi informerà l'Acquirente, prima della conclusione del Contratto, sulla possibilità di visionare le CG al seguente indirizzo www.necsiengineering.it, in modo da permetterne il salvataggio e la successiva consultazione. A sua discrezione ed in casi eccezionali il Gruppo Necsi ha facoltà di non avvalersi delle presenti CG, senza che ciò integri o possa essere interpretato come una rinuncia al diritto di avvalersene successivamente.

Le presenti CG si compongono, tra l'altro, di n. 2. parti: **PARTE III A) Condizioni Generali di Vendita di Beni ("CG_B")** e **PARTE III B) Condizioni Generali di Vendita di Servizi ("CG_S")**.

PARTE II DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CG_B E ALLE CG_S

1. INTERPRETAZIONE

1.1. Nel contesto delle presenti CG e nei contratti di acquisto di cui le presenti CG costituiscono parte integrante, i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:

"Acquirente" significa la persona fisica o giuridica che procede all'acquisto di Beni e/o di Servizi o che agisce in nome o per conto della persona fisica o giuridica che procede all'acquisto di Beni e/o di Servizi per finalità riferibili alla sua attività (anche futura) commerciale, industriale, artigianale o professionale, quale acquirente. Non si tratta, dunque, di un cliente persona fisica qualificabile come "Consumatore" ai sensi del D.Lgs n. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

"Affiliata/e" significa qualsiasi persona giuridica/entità direttamente o indirettamente Controllata da, Controllante o sottoposta al comune Controllo con tale persona giuridica/entità.

"Background" significano le opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, know-how, opere del disegno industriale e i progetti di lavori di ingegneria, modelli di utilità, informazioni segrete, i programmi per elaboratore, le banche di dati, i marchi, nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o controllare prima dell'avvio del rapporto oggetto del Contratto.

"Bene/i" significa tutti i sistemi, gli impianti, le attrezzature, i materiali, i macchinari, i prodotti o qualsiasi bene mobile e ciascuna e tutte le attività, opere, forniture e i lavori oggetto dell'Ordine e/o del Contratto (come di seguito definito), da realizzarsi in conformità alle Specifiche Tecniche ed alle condizioni e termini di cui all'Ordine e/o al Contratto.

"Cantiere" significa ciascuna e tutte le aree interessate dallo svolgimento delle attività relative alla realizzazione dei Beni e/o Servizi, ivi incluso l'eventuale impianto di cantiere installato dall'Acquirente, le aree di pertinenza e le altre aree di appoggio.

"Contratto" significa il contratto di acquisto e/o di appalto di cui alla Parte II, art. 3.3.

"Controllo" significa (i) nel caso di una società, la titolarità di oltre il 50% delle azioni con diritto di voto di tale società o, nel caso di qualsiasi altra entità, la titolarità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili di tale entità o (ii) il potere di una persona fisica o giuridica da sola, o congiuntamente con una o più persone o enti, direttamente o indirettamente, di esercitare un'influenza dominante sulla gestione della controllata, in virtù della propria partecipazione al capitale sociale o di accordi contrattuali o in altro modo. I termini **"Controllante"** e **"Controllata"** devono avere analogo significato corrispondente.

"Difetto" significa ogni differenza, difetto, vizio, malfunzionamento, mancanza, errore od omissione relativo al Bene e/o al Servizio e/o a parte degli stessi posta a carico del Gruppo Necsi ai sensi del Contratto, da realizzarsi nel rispetto delle Specifiche Tecniche e di ogni altra previsione di cui al Contratto.

"D. Lgs. 81/2008" significa il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

"Gruppo Necsi" significa Necsi Engineering S.r.l., con sede legale in Via Ten. E. Velo, 28, 36060 - Romano d'Ezzelino (VI); n. partita iva e codice fiscale: 04123660245, PEC: necsiengineering srl@legalmail.it o Necsi S.r.l., con sede legale in Via Ten. E. Velo, 28, 36060 - Romano d'Ezzelino (VI); n. partita iva e codice fiscale: 02598070247, PEC: necsi@pec.it.

"Informazione Tecnica" significa qualunque tipo di descrizione ed informazione tecnica, non di pubblico dominio, relativa ai Beni e/o ai Servizi inclusi, a titolo esemplificativo, disegni contenuti o citati nell'Ordine e/o nel Contratto e Specifiche Tecniche fornite da e/o per conto di una Parte per la produzione del Bene e/o l'erogazione del Servizio, di proprietà di quest'ultima.

"Informazioni Riservate" significano, congiuntamente: (i) l'Informazione Tecnica e le Specifiche Tecniche, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale, finanziaria, operativa o di altro tipo, i materiali, prodotti, processi ed attività, e i dati di qualsiasi natura e forma diversa dall'Informazione Tecnica e dalle Specifiche Tecniche, inclusi quelli relativi ai Beni ed ai Servizi, di cui la Parte è venuta a conoscenza in connessione con l'esecuzione degli Ordini e/o dei Contratti (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio od altro documento preparato dalla Parte che contenga o comunque rifletta l'Informazione Tecnica e/o le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati.

"Evento di Forza Maggiore" significa qualsiasi evento imprevedibile o comunque non evitabile usando l'ordinaria diligenza, che renda impossibile il corretto adempimento degli obblighi di cui al Contratto, posti a carico di ciascuna delle Parti. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si considerano eventi di forza maggiore gli eventi di seguito elencati, purché non attribuibili direttamente ovvero indirettamente alla Parte colpita:

- (i) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- (ii) eventi impeditivi/ostativi derivanti da leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti od autorità, salvo che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente od omissivo della Parte cui essi si riferiscono;
- (iii) provvedimenti di pubbliche autorità che rendano impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti da una delle Parti, salvo che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente od omissivo della Parte cui essi si riferiscono;
- (iv) ribellione, rivoluzione, insurrezione, colpo di Stato e guerra civile;
- (v) terremoto, pandemia (eccetto nuove ondate di Covid19) o altre calamità naturali.
- (vi) circostanze indipendenti dal controllo della Parte, tali da impedire il reperimento di forza lavoro, materiali, componenti, impianti in genere, energia, combustibile, mezzi di trasporto, autorizzazioni o disposizioni governative;
- (vii) fatti non riconducibili alla condotta dolosa o gravemente colposa serbata dal Gruppo Necsi.

"Legge Applicabile" significa la legge italiana, compresa la normativa comunitaria vigente in Italia, applicabile ai Beni e/o ai Servizi, al Contratto, come di volta in volta modificata od integrata nel corso del tempo. In particolare, rientra nella Legge Applicabile ogni disposizione normativa, regolamentare e/o amministrativa promulgata e pubblicata da ogni organo legislativo e/o esecutivo ad ogni livello, che sia vincolante e/o applicabile alle Parti ai fini dell'esecuzione del Contratto, ivi incluse, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, le previsioni di cui alle norme fiscali, le normative in materia edilizia, fiscale, ambientale e di tutela della salute, di sicurezza sui luoghi di lavoro previdenziali e giuslavoristiche di volta in volta vigenti. Rientra altresì nella Legge Applicabile qualsiasi provvedimento emesso da organi giudiziari che sia vincolante per le Parti in relazione all'esecuzione del Contratto.

"Ordine" significa un ordine inviato dall'Acquirente al Gruppo Necsi per iscritto (tramite e-mail, PEC, piattaforma di vendita on-line ove applicabile, o altro mezzo informatico) o tramite gli agenti, rappresentanti ed ausiliari del commercio del Gruppo Necsi (anche tramite i suddetti mezzi informatici), che è stato accettato dal Gruppo Necsi. L'Acquirente si impegna ad indicare nell'Ordine (i) il codice EAN o altro codice, ove applicabile; e (ii) la quantità di Beni e/o Servizi. Le presenti CG si intendono accettate dall'Acquirente, anche se non sottoscritte e/o difformi da eventuali condizioni generali o particolari di acquisto predisposte dall'Acquirente. Condizioni contrarie o divergenti o qualsivoglia altra limitazione, contenute o stampate nell'offerta dell'Acquirente o in altra sua documentazione non sono riconosciute, salvo che il Gruppo Necsi le abbia approvate espressamente e per iscritto nel singolo

"Parti" significa il Gruppo Necsi, da un lato, e l'Acquirente, dall'altro.

"Persona" significa qualsiasi persona fisica, società di capitali, società di persone, filiale di società, associazione, *joint venture*, consorzio, ente pubblico o altro soggetto, ovvero qualsivoglia ente locale o divisione amministrativa dei medesimi

"Risultati" significano intendersi tutte le opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., invenzioni, conoscenze, dati, informazioni di qualsiasi tipo, metodo, specifica, *know-how*, *software*, immagini fotografiche o filmate, soluzioni, *deliverables* concepiti, attuati, sviluppati, realizzati o comunque conseguiti nell'esecuzione dello scopo descritto nel Contratto e in ragione di esso, cognizioni, ancorché non brevettabili.

"Servizi/i" significano le attività ed i servizi, anche di natura intellettuale, progettuale, oggetto del Contratto ed erogati dal Gruppo Necsi all'Acquirente.

"Sideground" significano le opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, know-how, opere del disegno industriale e i progetti di lavori di ingegneria, modelli di utilità, informazioni segrete, i programmi per elaboratore, le banche di dati, i marchi, nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del Contratto ma non in esecuzione dello scopo definito dallo stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico coperto dallo scopo.

"Specifiche Tecniche" significano le caratteristiche tecniche e/o funzionali del Bene e/o del Servizio contenute o citate nell'Ordine e/o nel Contratto.

1.2. I titoli dei singoli paragrafi sono inseriti solo per comodità e non pregiudicheranno l'interpretazione delle presenti CG.

1.3. Qualsiasi riferimento a una norma o a una disposizione legislativa (comprese quelle previste dalla Legge Applicabile) è un riferimento ad essa come di volta in volta modificata, estesa o richiamata.

"Terzi" significano tutti i soggetti diversi dalle Parti.

2. CENNI GENERALI

2.1. L'offerta e la vendita dei Beni e/o Servizi del Gruppo Necsi sono regolate esclusivamente dalle presenti CG. Le presenti CG non possono essere modificate salvo il Gruppo Necsi abbia approvato le modifiche espressamente e per iscritto nel singolo Contratto. I termini e le condizioni dell'Acquirente, inclusi quelli contenuti o stampati nell'offerta dell'Acquirente o in diversa sua documentazione, non sono riconosciuti né produrranno effetto giuridico alcuno nei confronti del Gruppo Necsi, salvo vengano definiti vincolanti espressamente e per iscritto dal Gruppo Necsi.

2.2. Il Gruppo Necsi si riserva il diritto di modificare, previo avviso all'Acquirente, le caratteristiche dei Beni e/o Servizi ed i prezzi. Il Gruppo Necsi porrà in essere ragionevoli sforzi commerciali per fornire all'Acquirente i Beni e/o Servizi nei quantitativi specificati nel singolo Contratto.

2.3. I preventivi del Gruppo Necsi sono senza impegno e non costituiscono un'offerta di vendita. Piani d'acquisto e forecast dell'Acquirente non contenuti in Ordini accettati dal Gruppo Necsi, discussioni, negoziazioni ed altre indicazioni relative alla fornitura dei Beni e/o Servizi sono da considerarsi senza impegno per il Gruppo Necsi e non vincolanti.

2.4. L'Acquirente che intende effettuare ordini di acquisto si impegna, preliminarmente, a fornire tutte le informazioni necessarie affinché il Gruppo Necsi possa compilare la relativa scheda anagrafica e dovrà prontamente comunicare per iscritto al Gruppo Necsi ogni cambiamento dei propri dati identificativi, anche ai fini della fatturazione.

3. ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI

3.1. Gli ordini dell'Acquirente diventano vincolanti per il Gruppo Necsi mediante accettazione espressa da parte del Gruppo Necsi. L'Acquirente prende atto che l'accettazione di un ordine da parte del Gruppo Necsi è subordinata alla previa verifica di solvibilità dell'Acquirente e non implica a carico del Gruppo Necsi l'obbligo di accettare ordini futuri dell'Acquirente.

3.2. L'Ordine accettato dal Gruppo Necsi non può essere annullato dall'Acquirente, se non con il consenso espresso del Gruppo Necsi.

3.3. A seguito dell'accettazione dell'Ordine da parte del Gruppo Necsi si perfeziona un contratto ("Contratto"). L'Ordine accettato e le presenti CG (che costituiscono parte integrante dell'Ordine stesso e che l'Acquirente, mediante la trasmissione dell'Ordine al Gruppo Necsi, accetta integralmente e senza riserva alcuna) formano parte integrante di ogni Contratto. In caso di conflitto tra le presenti CG e una previsione dell'Ordine accettato, la previsione dell'Ordine accettato prevale sulla previsione delle presenti CG.

3.4. L'esecuzione dell'Ordine accettato da parte del Gruppo Necsi e/o l'invio dell'accettazione da parte del Gruppo Necsi non costituiscono in alcun caso accettazione da parte del Gruppo Necsi delle condizioni generali di acquisto dell'Acquirente e non comportano alcuna modifica delle presenti CG.

3.5. Con la conclusione del Contratto, l'Acquirente accetta incondizionatamente e si obbliga ad osservare nei suoi rapporti con il Gruppo Necsi le condizioni generali e di pagamento, dichiarando di avere preso visione ed accettando tutte le indicazioni fornite dal Gruppo Necsi, prendendo altresì atto che il Gruppo Necsi non si ritiene vincolato a condizioni diverse, se non preventivamente concordate per iscritto.

3.6. I Beni si intendono accettati dall'Acquirente alla consegna, a condizione che l'Acquirente abbia avuto a disposizione un termine ragionevole per ispezionare i Beni.

4. PREZZI. TERMINI DI PAGAMENTO

4.1. Il prezzo dei Beni e/o Servizi è quello indicato nei singoli Ordini accettati da Necsi ("Prezzi").

4.2. In nessun caso l'Acquirente può sospendere o ritardare il pagamento, compreso il caso in cui l'Acquirente sollevi un reclamo in merito ai Beni e/o Servizi o ai prezzi. Salvo diversamente pattuito nel Contratto, il Gruppo Necsi si riserva il diritto di modificare i Prezzi senza preavviso. La modifica dei Prezzi opererà solamente per gli Ordini trasmessi successivamente alla data della variazione medesima.

4.3. I prezzi dei Beni e/o Servizi oggetto di vendita sono indicati nel Contratto. Nel caso in cui, durante il tempo trascorso tra Ordine, accettazione dell'Ordine ed esecuzione del Contratto, si verifichino aumenti dei costi di produzione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i costi delle materie prime e/o i costi energetici, variazioni del prezzo applicato dai sub-fornitori) derivanti da circostanze indipendenti dalla volontà del Gruppo Necsi, quest'ultimo avrà il diritto di aumentare il Prezzo dei Beni e/o Servizi, in misura proporzionale all'aumento subito e a partire dalle date in cui tali aumenti sono intervenuti, previa comunicazione scritta all'Acquirente. In tal caso, l'Acquirente potrà recedere dal Contratto mediante dichiarazione per iscritto da farsi al Gruppo Necsi entro 10 giorni lavorativi da tale comunicazione.

4.4. L'Acquirente è tenuto a corrispondere l'importo relativo a ciascun Ordine entro il termine di pagamento indicato in fattura. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Gruppo Necsi con le modalità indicate nell'Ordine accettato dal Gruppo Necsi. Qualsiasi pagamento effettuato in modo diverso da quello pattuito non sarà ritenuto valido dal Gruppo Necsi.

4.5. Il Gruppo Necsi emetterà fattura in qualsiasi momento successivo alla consegna dei Beni e/o alla esecuzione dei Servizi all'Acquirente. Salvo diversamente pattuito, i Prezzi si intendono con imballaggio compreso (ove applicabile), IVA ed altre imposte escluse ed al netto di qualsiasi diversa imposta, dazio, prelievo, tariffa o tassa applicabili alla consegna dei Beni e/o alla esecuzione dei Servizi in aggiunta al pagamento del Prezzo e contemporaneamente allo stesso. Restano a carico dell'Acquirente tutte le spese per eventuali servizi aggiuntivi.

4.6. Il Gruppo Necsi si riserva il diritto di subordinare la consegna dei propri Beni e/o Servizi al pagamento di un acconto o al pagamento anticipato della fattura da parte dell'Acquirente che non offra una garanzia finanziaria sufficiente e/o che sia già stato inadempiente nei pagamenti.

I termini di pagamento del Prezzo sono perentori. L'Acquirente pagherà il Prezzo al Gruppo Necsi nella divisa riportata nella fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto.

4.7. L'Acquirente non può sospendere il pagamento del Prezzo, compensare o effettuare detrazioni dal Prezzo indicato nella fattura o da altri importi comunque dovuti senza previa espressa approvazione scritta del Gruppo Necsi.

4.8. Il Gruppo Necsi si riserva il diritto di rifiutare la consegna dei Beni e/o Servizi all'Acquirente nel caso in cui quest'ultimo risulti debitore nei confronti del Gruppo Necsi di importi dovuti e non corrisposti.

4.9. La proprietà dei Beni passa all'Acquirente nel momento del pagamento integrale del Prezzo.

4.10. In caso di ritardato pagamento viene determinato il tasso di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche senza necessità di formale atto di costituzione in mora.

4.11. I pagamenti si intenderanno correttamente eseguiti soltanto nel momento in cui il Gruppo Necsi potrà liberamente disporre dei relativi importi. Qualora l'Acquirente non esegua correttamente i pagamenti nei termini concordati, e in ogni caso di mora dell'Acquirente, salvo il maggior danno, decorreranno automaticamente a favore del Gruppo Necsi gli interessi moratori al tasso di legge ex D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche.

4.12. In ogni caso, il Gruppo Necsi ha facoltà di compensare i crediti nei confronti dell'Acquirente (anche in relazione a diverse forniture) con eventuali debiti verso il medesimo.

4.13. Tutte le attività non espressamente menzionate nel Contratto, gli oneri derivanti da modifiche e/o integrazioni del programma concordato nel Contratto e gli oneri connessi alla permanenza presso il Cantiere dell'Acquirente oltre i tempi strettamente necessari per la normale esecuzione dei Beni e/o Servizi sono esclusi dal Prezzo indicato nel Contratto.

5. OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE

5.1. Salvo diversamente ed espressamente pattuito, l'Acquirente è responsabile del rispetto della Legge Applicabile, delle disposizioni amministrative applicabili in materia di importazione, esportazione, trasporto, stoccaggio e deposito dei Beni e delle leggi, regolamenti, norme del settore e codici di condotta applicabili in relazione alle materie contemplate (esplicitamente o implicitamente) dalle presenti CG.

6. GARANZIA LIMITATA. RISARCIMENTO, ESCLUSIONE E LIMITAZIONE DI Responsabilità

6.1. Il Gruppo Necsi garantisce che i Beni e/o i Servizi ricevuti dall'Acquirente soddisfano le Specifiche Tecniche riportate nell'Ordine accettato. Salvo quanto espressamente indicato nella presente clausola e nella misura consentita dalle leggi applicabili, non sono rilasciate garanzie, esplicite o implicite o diversamente operanti, relative ai Beni e/o Servizi venduti ai sensi del Contratto. Il Gruppo Necsi risponde solo per danni sofferti dall'Acquirente risultanti da comportamento intenzionale o colpa grave.

6.2. Ogni ulteriore responsabilità del Gruppo Necsi è esclusa, se consentito dalla legge applicabile. Qualsiasi disposizione delle presenti CG che esclude termini, condizioni o garanzie ovvero limita la responsabilità di una Parte si applica solo nella misura consentita dalla legge applicabile. Nessuna clausola del Contratto può escludere o limitare la responsabilità di una Parte per circostanze in relazione alle quali l'esclusione o la limitazione della responsabilità sono contrarie alla legge applicabile.

6.3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6.1, nel caso in cui termini, condizioni o garanzie delle presenti CG devono essere sostituiti, in tutto o in parte, da termini, condizioni o garanzie legali, la responsabilità del Gruppo Necsi nei confronti dell'Acquirente ai sensi di detti termini, condizioni o garanzie è limitata, a scelta del Gruppo Necsi, alla sostituzione del Bene o del Servizio, al pagamento del costo di sostituzione del Bene o Servizio o al pagamento del valore del Contratto al netto dell'IVA. Qualora dovuto, e ove possibile, il rimborso sarà corrisposto dal Gruppo Necsi mediante accredito all'Acquirente sulla fattura emessa successivamente rispetto alla definizione tra le Parti della richiesta di rimborso.

6.4. Fatta eccezione per quanto espressamente previsto dalle presenti CG e nella misura consentita dalla legge applicabile, il Gruppo Necsi non risponde nei confronti dell'Acquirente né di Terzi per danni indiretti, danni imprevedibili al momento della stipula del Contratto, danni conseguenti, perdite (incluse le perdite per opportunità di business, di fatturato, di profitti), costi e spese.

6.5. L'Acquirente non può fare affidamento su dichiarazioni e garanzie del Gruppo Necsi relative ai Beni e/o Servizi fatte da un dipendente del Gruppo Necsi prima o dopo la conclusione del Contratto o in altro modo ed, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, su qualsiasi dichiarazione o garanzia relativa alla resa o all'idoneità allo scopo del Bene e/o del Servizio. Il Gruppo Necsi non è responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita o danno subito in conseguenza di tale affidamento, salvo che tale dichiarazione o garanzia siano specificamente contenuti in una clausola del Contratto e pattuiti per iscritto da un rappresentante autorizzato del Gruppo Necsi.

7. RISOLUZIONE

7.1. Il Gruppo Necsi, previo avviso all'Acquirente, a sua scelta e senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto che possa avere, potrà sospendere o risolvere con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., i Contratti ovvero richiedere all'Acquirente il pagamento anticipato del Prezzo, al momento della consegna dei Beni e/o della esecuzione dei Servizi, annullare la fornitura di Beni non consegnati o Servizi non eseguiti o la cui consegna e/o esecuzione non è stata completata, in qualsiasi momento, mediante preventiva comunicazione scritta, qualora:

- l'Acquirente venga posto in liquidazione o assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale, di risanamento, liquidazione o scioglimento o si trovi in uno stato di difficoltà finanziaria o sia iscritto nell'elenco dei protesti;
- si verifichi una qualsiasi variazione della compagine sociale dell'Acquirente;
- si verifichi un Evento di Forza Maggiore che impedisca all'Acquirente di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni;
- si verifichi il mancato pagamento delle fatture emesse dal Gruppo Necsi (o di parte di esse);
- si verifichi l'uso non corretto degli elaborati forniti dal Gruppo Necsi;
- si verifichi la mancata o incompleta comunicazione da parte dell'Acquirente dei dati al Gruppo Necsi necessari ai fini della esecuzione del Contratto.

7.2. Il Gruppo Necsi non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi danno subito dall'Acquirente in conseguenza della sospensione o della risoluzione del Contratto. La risoluzione del Contratto per qualsiasi ragione non pregiudica i diritti acquisiti dal Gruppo Necsi fino al momento della risoluzione.

7.3. Il Gruppo Necsi declina ogni responsabilità per i danni di qualunque genere, sia diretti che indiretti, cagionati a cose o persone che non siano attinenti all'utilizzo che ci si poteva legittimamente attendere al momento in cui i Beni sono stati realizzati e/o i Servizi sono stati erogati.

7.4. È escluso qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dalla Legge Applicabile, in particolare ma non solo dagli articoli 1490, 1497, 1512 c.c.; è in ogni caso escluso il risarcimento del danno, salvo il caso di dolo o colpa grave del Gruppo Necsi.

8. FORZA MAGGIORE

8.1. Non costituirà inadempimento agli obblighi assunti negli Ordini e nei Contratti la mancata esecuzione delle obbligazioni del Gruppo Necsi che sia impedita da Eventi di Forza Maggiore.

9. DIVIETO DI CESSIONE

9.1. Il Contratto, l'Ordine ed i crediti da essi derivanti non possono essere oggetto di cessione da parte dell'Acquirente senza il previo consenso scritto del Gruppo Necsi. A condizione che la tutela dei diritti dell'Acquirente non risulti diminuita e previa notificazione a mezzo PEC o raccomandata a.r., il Gruppo Necsi è autorizzato a cedere a Terzi il Contratto, l'Ordine ed i crediti da essi derivanti, senza necessità di accettazione da parte dell'Acquirente, accettazione che si intende qui già espressa e confermata.

10. UTILIZZO DI MARCHI, SEGNI ED ALTRI DIRITTI INDUSTRIALI. RISERVATEZZA

10.1. Tutti i marchi, segni distintivi, i loghi, i nomi commerciali e gli altri diritti di proprietà intellettuale sui Beni e sui Servizi e su qualsiasi documento del Gruppo Necsi e nel suo sito web sono marchi registrati e non registrati del Gruppo Necsi o di Terzi che hanno concesso in licenza i loro marchi al Gruppo Necsi (i "**Marchi**"). L'Acquirente non può riprodurre o comunque utilizzare i Marchi senza previa autorizzazione scritta del Gruppo Necsi. Salvo diverso accordo scritto, all'Acquirente non è consentito l'uso dei Marchi utilizzati dal Gruppo Necsi per distinguere i suoi prodotti da quelli di altre imprese, ad eccezione del commercio dei Beni nella loro confezione originale su cui sono stati applicati Marchi, segni e altre indicazioni da parte del Gruppo Necsi. Gli obblighi contenuti nel presente articolo saranno imposti anche a carico del cliente dell'Acquirente e a tutti gli acquirenti successivi.

10.2. L'Acquirente può modificare o rimuovere i Marchi (compresi, senza limitazione, i nomi societari o commerciali, le etichette e ogni altro elemento oggetto di diritto di proprietà intellettuale) solo previa autorizzazione scritta del Gruppo Necsi oppure se consentito dalla legge applicabile.

10.3. Tutte le Informazioni Riservate del Gruppo Necsi sono di proprietà del Gruppo Necsi, titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale, e devono essere trattati dall'Acquirente con riservatezza. L'Acquirente manterrà le Informazioni Riservate confidenziali, non le divulgherà a Terzi senza il previo consenso scritto del Gruppo Necsi né le utilizzerà per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti CG e nei Contratti. Tale impegno di riservatezza previsto a carico dell'Acquirente non si applica alle informazioni che al momento della comunicazione (i) erano già in possesso dell'Acquirente (ii) erano di pubblico dominio senza responsabilità da parte dell'Acquirente (iii) sono state legittimamente trasmesse all'Acquirente da un terzo legittimato a divulgarle (iv) devono essere divulgate a seguito dell'emissione di un provvedimento giudiziale.

10.4. Tutte le Informazioni Riservate dell'Acquirente sono di proprietà dell'Acquirente, titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale, e devono essere trattati dal Gruppo Necsi con riservatezza. Né le presenti CG né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per la Parte di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate dell'altra Parte.

11. DIRITTI DELLE PARTI SUL BACKGROUND E SUL SIDEGROUND. PROPRIETÀ DEI RISULTATI

11.1. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel Contratto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

11.2. Fermo restando quanto disposto al paragrafo 11.1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito dello scopo definito dal Contratto e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a Terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

11.3. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui Risultati generati in virtù dello svolgimento delle attività rientranti nello scopo definito dal Contratto spettano esclusivamente al Gruppo Necsi, cui è riservato anche il diritto alla brevettabilità. Nella misura in cui i Risultati consistono, in tutto o in parte, in beni immateriali che possano essere oggetto di registrazione o brevettabilità, il Gruppo Necsi depositerà apposita domanda di privativa ai sensi della normativa vigente a titolarità esclusiva.

12. DIRITTO APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

12.1. Le presenti CG ed il Contratto di cui le presenti CG fanno parte integrante sono interpretati e regolati dalla legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni adottata a Vienna, Austria, il 10 aprile 1980 non si applica alla fornitura dei Beni ai sensi delle presenti CG. Tutti i riferimenti alle leggi, ai decreti legislativi e a qualsiasi altra disposizione di legge contenuti nelle presenti CG sono riferimenti alla legge italiana.

12.2. Il tribunale di Vicenza, Italia, avrà competenza esclusiva in ogni controversia tra il Gruppo Necsi e l'Acquirente relativa alle presenti CG ed al Contratto di cui le presenti CG fanno parte integrante.

13. CODICE ETICO E CLAUSOLA DI TUTELA D.LGS 231/2001

13.1. L'Acquirente dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e di avere preso visione del Codice Etico di Gruppo facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Gruppo Necsi in data 15 dicembre 2023 e pubblicati sul sito internet dello stesso al link: www.necsi.it.

13.2. L'Acquirente si obbliga pertanto - anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice civile, per i propri amministratori, soci, dirigenti, dipendenti, collaboratori e ogni altro terzo che agisca per suo conto - ad astenersi, nell'espletamento delle attività previste dall'Ordine, dal Contratto, dal tenere comportamenti commissivi od omissivi in violazione del suddetto Codice Etico di Gruppo e/o dal tenere comportamenti commissivi od omissivi, anche sotto forma di semplice tentativo, che integrino gli estremi di alcuno dei reati che configurino il presupposto per una responsabilità ex D.Lgs. n. 231/01. In relazione ai predetti obblighi assunti dall'Acquirente nei termini sopra precisati, l'Acquirente concorda che la violazione degli obblighi di cui sopra così come la commissione, anche sotto forma di semplice tentativo, dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/01, legitimeranno il Gruppo Necsi a:

- (i) richiamare l'Acquirente e intimare a conformarsi;
- (ii) sospendere l'esecuzione dell'Ordine, del Contratto, ed alla contestuale intimazione di un termine perentorio entro il quale dovranno essere integralmente eliminati gli effetti della violazione contestata, pena la risoluzione ipso iure dell'Ordine, del Contratto;
- (iii) risolvere immediatamente l'Ordine, il Contratto.

14. MISCELLANEA

14.1. Ogni comunicazione relativa alle presenti CG ed al Contratto deve essere fatta per iscritto e consegnata via posta o e-mail al destinatario, all'indirizzo indicato nel Contratto ovvero a quello comunicato per iscritto da una Parte all'altra.

14.2. Qualora singole previsioni delle presenti CG dovessero risultare, interamente o parzialmente, nulle, invalide, illegali o inapplicabili, ciò non compromette l'efficacia delle altre previsioni e delle restanti parti delle altre previsioni. In tal caso, le presenti CG saranno efficaci nei confronti delle Parti con esclusione della previsione invalida, illegale o inapplicabile.

14.3. La tolleranza del Gruppo Necsi in relazione alla mancata rigorosa esecuzione da parte dell'Acquirente di qualsiasi previsione contenuta nelle presenti CG non sarà considerata una rinuncia all'esercizio, da parte del Gruppo Necsi, a qualsiasi suo diritto, esistente o futuro, in relazione a detta previsione.

14.4. La relazione commerciale tra il Gruppo Necsi e l'Acquirente non crea un rapporto di agenzia, partnership, joint venture o di lavoro subordinato tra le Parti. Nessuna delle Parti ha l'autorità di agire in nome o per conto dell'altra in alcun modo.

14.5. Le presenti CG sono valide a tempo indeterminato e rimangono soggette a modifiche da parte del Gruppo Necsi in qualsiasi momento senza preavviso.

15. DATI PERSONALI

15.1. L'Acquirente dichiara di avere preso visione dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("**GDPR**") disponibile sul sito internet del Gruppo Necsi e con l'accettazione delle presenti CG fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e secondo le modalità indicate nell'anzidetta informativa. I dati personali, societari e fiscali dell'Acquirente, acquisiti direttamente o indirettamente dal Gruppo Necsi, saranno raccolti e trattati in forma cartacea, informatica o telematica, esclusivamente al fine di consentire l'esecuzione degli Ordini accettati. I dati acquisiti dal Gruppo Necsi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. Per quanto qui non espressamente previsto si fa rinvio alla suddetta informativa, che l'Acquirente dichiara di avere ricevuto, visionato ed inteso.

15.2. L'Acquirente con l'accettazione delle presenti CG fornisce il consenso affinché il Gruppo Necsi possa citare il Contratto ed il nominativo dell'Acquirente nelle sue referenze professionali per le finalità e secondo le modalità indicate nell'anzidetta informativa

PARTI III A - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI BENI (CGA_B)

1. SPEDIZIONE, CONSEGNA, CONFORMITÀ E RECLAMI. RESTITUZIONI. OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE

1.1. Le spedizioni dei Beni sono soggette alle disposizioni EX Works degli Incoterms® 2020, se non diversamente pattuito per iscritto tra le Parti ed ai termini di spedizione indicati nello specifico Contratto. In nessun caso l'Acquirente avrà diritto alla cancellazione dell'Ordine accettato per ritardo nei termini di consegna. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento dal Gruppo Necsi all'Acquirente del rischio per danneggiamento o della perdita totale o parziale del/i Bene/i, si applicheranno le norme Incoterms®2020 richiamate nel Contratto.

1.2. Nel caso in cui i termini di spedizione dei Beni non siano indicati nel Contratto, il Gruppo Necsi si riserva il diritto di scegliere il percorso ed il tipo di spedizione. I termini di consegna dei Beni sono da intendersi indicativi, non essenziali e stimati dal Gruppo Necsi in modo accurato ma non vincolanti per il Gruppo Necsi né garantiti da quest'ultimo.

1.3. Il Gruppo Necsi non risponde di eventuali perdite e danni subiti dall'Acquirente causati da ritardi, mancata consegna dei Beni (o di parte di essi) e mancata consegna nei quantitativi richiesti. Il Gruppo Necsi (i) eseguirà le consegne compatibilmente con le sue esigenze di produzione, approvvigionamento e spedizione e (ii) potrà ripartire i Beni di un unico Ordine accettato in più consegne ovvero accorpate in un'unica consegna Beni indicati in Ordini diversi.

1.4. I Beni sono confezionati con imballaggio standard, integro, idoneo per il carico sui mezzi di trasporto e lo scarico a terra con strumenti adeguati ed omologati. Il Gruppo Necsi declina ogni responsabilità per eventuali danni ai Beni causati in conseguenza dello spostamento e sollevamento degli stessi per il carico sui mezzi di trasporto e lo scarico a terra eseguiti con manovre errate o con mezzi inadeguati.

1.5. Una volta ricevuti i Beni oggetto dell'Ordine, l'Acquirente ha l'onere di verificare l'integrità e la conformità del Bene rispetto all'Ordine effettuato; solo dopo tale verifica si dovrà procedere alla sottoscrizione dei documenti di consegna. L'Acquirente dovrà dare atto di ogni contestazione relativa alla non conformità del Bene sulla bolla di consegna e, successivamente, dovrà comunicarla per iscritto al Gruppo Necsi entro 8 (otto) giorni decorrenti a partire dalla data di ricevimento o dal momento in cui sono stati scoperti i vizi occulti al momento del disimballaggio. Trascorso tale termine, in assenza di reclamo comunicato per iscritto al Gruppo Necsi, il Bene si intenderà accettato.

1.6. Il Bene non conforme (ad esempio: codice Bene o quantitativo non corrispondente a quanto ordinato, Bene danneggiato) può essere restituito solo previa espressa autorizzazione scritta del Gruppo Necsi. I Beni Difettosi devono essere messi a disposizione nei termini indicati dal Gruppo Necsi, che si occuperà di incaricare il vettore per il ritiro della merce. Il Bene dovrà essere intatto, con adesivi, contrassegni, etichette e quant'altro apposto in origine dal Gruppo Necsi sul Bene stesso. Resta esclusa, in ogni caso, la possibilità di richiedere la risoluzione del Contratto e/o risarcimento danno da parte dell'Acquirente nelle ipotesi di non conformità del Bene.

1.7. Il Gruppo Necsi si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi: (a) Eventi di Forza Maggiore, quali, a titolo esemplificativo, mancanza o insufficienza di energia; (b) insufficienza, inesattezze o ritardi da parte dell'Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all'esecuzione dell'Ordine accettato; (c) eventuali modifiche accettate dal Gruppo Necsi dopo il ricevimento dell'Ordine; (d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime. Il Gruppo Necsi provvederà a comunicare tempestivamente all'Acquirente il verificarsi ed il venir meno di un Evento di Forza Maggiore.

1.8. Nel caso in cui il Gruppo Necsi debba posticipare la consegna del Bene rispetto al termine previsto, su richiesta dell'Acquirente o per causa a esso anche solo indirettamente imputabile, tutti gli eventuali costi aggiuntivi, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di magazzino, di movimentazione, di trasporto, sono a carico dell'Acquirente stesso.

1.9. Il Gruppo Necsi si riserva altresì il diritto di recedere dal Contratto qualora la consegna dei Beni ordinati sia resa impossibile o comunque più onerosa per cause indipendenti dalla sua volontà.

1.10. L'Acquirente riconosce di essere l'unico responsabile della veridicità, della correttezza e della completezza dei dati forniti al Gruppo Necsi e sui quali la stessa interviene per procedere alle valutazioni ed elaborazioni tecniche necessarie ai fini della realizzazione dei Beni.

1.11. L'Acquirente, oltre ad assumersi la piena integrale responsabilità riguardo la esattezza e la completezza dei dati forniti al Gruppo Necsi, si impegna a mettere a disposizione del Gruppo Necsi il proprio personale, i propri dati tecnici, i progetti, ed ogni altro atto e documento rilevante al fine dell'esecuzione del Contratto.

1.12. L'Acquirente assume espressamente l'obbligo di comunicare tempestivamente al Gruppo Necsi ogni notizia relativa a variazioni che abbiano attinenza con il Contratto.

1.13. L'Acquirente si impegna altresì ad osservare disposizioni, indicazioni e suggerimenti impartiti dal Gruppo Necsi in adempimento del Contratto, liberando sin d'ora il Gruppo Necsi da ogni e qualsivoglia responsabilità per il caso di inosservanza di quanto da quest'ultimo indicato.

1.14. Nel caso di fornitura di un sistema (hardware e/o software) realizzato sulla base di Specifiche Tecniche fornite dall'Acquirente, il Gruppo Necsi provvederà alla realizzazione del Bene alle condizioni indicate nel Contratto e secondo le Specifiche Tecniche definite dall'Acquirente, il quale è e resterà l'unico responsabile della corretta formulazione delle stesse. Per i componenti commerciali dei Beni opera esclusivamente la garanzia fornita dal rispettivo produttore. Salvo diversa indicazione, il periodo di Garanzia (come di seguito definita) relativa ai componenti hardware dei Beni si intende pari a 365 giorni solari decorrenti dalla data di consegna degli stessi. Eventuali forniture risultate Difettose dovranno essere tempestivamente segnalate al Gruppo Necsi che ne concorderà con l'Acquirente le modalità di ritiro e gestione.

1.15. Nel caso di fornitura di un Bene assemblato, il periodo di Garanzia (come di seguito definita) ha durata di 365 giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione di "merce pronta" da parte del Gruppo Necsi. Durante tale periodo, il Gruppo Necsi provvederà, a propria cura e spese, all'eliminazione di eventuali Difetti, vizi e difformità rispetto a quanto previsto dalla Specifica Tecnica oggetto del Contratto limitatamente ai componenti assemblati ovvero di propria produzione (quali, a titolo esemplificativo, software sviluppato ad hoc, sistemi di misura realizzati o assemblati dal Gruppo Necsi, apparecchiature, armadi, elaboratori e attrezzature assemblate o fatte assemblare dal Gruppo Necsi).

1.16. Salvo che il Contratto preveda diversamente, sono espressamente esclusi dalla Garanzia i componenti informatici, i componenti per acquisizione dati e i software commerciali.

1.17. Eventuali variazioni delle Specifiche Tecniche richieste dall'Acquirente durante l'esecuzione del Contratto per qualsiasi esigenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tecnica, funzionale, economica) dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti e, in deroga a quanto previsto dall'art. 1659 c.c., l'Acquirente sin d'ora riconosce ed accetta che il Prezzo sarà oggetto di adeguamento qualora le predette variazioni comportino maggiori oneri per il Gruppo Necsi.

1.18. In caso di fornitura di soli materiali commerciali, il Gruppo Necsi non garantisce che i predetti Beni soddisfino particolari esigenze di impianto o di sistema dell'Acquirente, in quanto il preventivo oggetto del Contratto non costituisce progetto tecnico oggetto del Contratto.

2. CONSEGUENZE DELLA GARANZIA LIMITATA. ESCLUSIONE DI RIVALSA O REGRESSO

2.1. Salvo quanto previsto dai successivi paragrafi del presente art. 2, nell'ipotesi di Difetto di conformità il Gruppo Necsi garantisce la sostituzione senza spese aggiuntive dei Beni accertati viziati e/o difettosi e/o non conformi o, nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, la restituzione dei medesimi con emissione di nota di accredito o sconto nel successivo Ordine. Qualunque altra forma di garanzia, espressa o tacita, si intende sostituita dalla presente Garanzia (come definita nel paragrafo 2.3. che segue). Il Gruppo Necsi declina ogni responsabilità in caso di danno che si verifichi direttamente o indirettamente su Beni commercializzati dal Gruppo Necsi per conto terzi o su qualsiasi altro materiale dell'Acquirente, non legato ad un Difetto di fabbricazione.

2.2. Il Gruppo Necsi si riserva comunque la facoltà di esaminare i Beni effettivamente viziati e/o difettosi e/o non conformi, al fine di valutare l'effettiva sussistenza dei vizi, difetti e/o non conformità denunciati dall'Acquirente. Contestualmente alla denuncia, l'Acquirente dovrà, pertanto, fornire ogni informazione e documento utile alla predetta valutazione, come richiesto dal Gruppo Necsi. I Beni dovranno in ogni caso essere posti a disposizione del Gruppo Necsi o di Terzi da essa incaricati per opportuna verifica.

2.3. Il Gruppo Necsi garantisce all'Acquirente che i Beni (i) siano conformi a quanto indicato nelle Informazioni Tecniche contenute nell'Ordine accettato (ii) siano esenti da difetti di fabbricazione e/o nei materiali che li rendano inidonei all'uso cui sono abitualmente destinati beni dello stesso tipo, e che (iii) non siano privi delle qualità essenziali per detto uso (la "Garanzia"). La Garanzia sarà operante a condizione che: (i) gli eventuali Difetti vengano contestati al Gruppo Necsi entro un periodo di 1 (uno) anno dalla data di consegna dei Beni all'Acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1495 c.c.; (ii) sia stata fornita la prova di acquisto del Bene; (iii) gli eventuali Difetti siano causati da vizi di fabbricazione e/o nei materiali; e (iv) il Bene sia stato conservato ed impiegato nel pieno rispetto delle caratteristiche ed informazioni tecniche fornite dal Gruppo Necsi. A pena di decadenza della Garanzia, l'Acquirente ha l'onere di denunciare eventuali difetti e non conformità, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta. Nessuna garanzia aggiuntiva diversa da quella indicata nel presente articolo 2 verrà concessa dal Gruppo Necsi all'Acquirente, salvo diversamente previsto nel Contratto.

2.4. L'accettazione dei Beni da parte dello spedizioniere, del vettore o di chi altro incaricato del ritiro da parte dell'Acquirente, fa fede della buona condizione dell'imballaggio ed ogni responsabilità del Gruppo Necsi a questo riguardo cessa all'atto di consegna. L'Acquirente è altresì tenuto a controllare all'arrivo che i Beni siano conformi all'Ordine accettato.

2.5. L'Acquirente dovrà comunicare ogni reclamo relativo alla non conformità del Bene via e-mail, allegando la copia del documento di trasporto, della fattura e le foto dei Beni oggetto di contestazione ed indicando il riferimento specifico al numero di fattura, al numero di DDT di trasporto, al codice del Bene ed alla quantità oggetto di contestazione. I reclami riguardanti eventuali discordanze dai documenti di accompagnamento per il trasporto, danni o ammanchi riferibili al trasporto stesso, dovranno essere comunicati al Gruppo Necsi via e-mail entro 24 ore dal ricevimento dei Beni.

2.6. I Difetti evidenti quali rotture, abrasioni, graffi, ovvero la mancanza di conformità alle quantità, qualità o caratteristiche estetiche si presumono conoscibili al momento della consegna.

2.7. L'eventuale contestazione di vizi e difetti o mancanza di conformità effettuata dall'utilizzatore finale o dall'Acquirente per rivalsa rispetto alle richieste provenienti dal proprio avente causa, inoltrate oltre il suddetto periodo di Garanzia, saranno a totale carico dell'Acquirente, con esclusione di qualsivoglia diritto di rivalsa o regresso. Le sostituzioni effettuate in Garanzia non comportano alcuna proroga della durata né il rinnovo della Garanzia.

2.8. La Garanzia non opera se non sono state osservate le avvertenze e le prescrizioni fornite o attese secondo un normale criterio di diligenza.

2.9. È escluso qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dalla legge applicabile, in particolare ma non solo dagli articoli 1490, 1497, 1512 c.c.; è in ogni caso escluso il risarcimento del danno, salvo il caso di dolo o colpa grave del Gruppo Necsi. Nella misura consentita dalla legge applicabile, quanto previsto dal presente articolo 2 costituisce in ogni caso l'unico ed esclusivo rimedio a favore dell'Acquirente nel caso in cui i Beni risultino essere Difettosi, a condizione che l'Acquirente adempia all'obbligo di contestare al Gruppo Necsi il presunto difetto in maniera tempestiva e per iscritto e che abbia provveduto al pagamento dei predetti Beni.

2.10. Per i componenti commerciali oggetto del Contratto, opera esclusivamente la Garanzia fornita dal rispettivo produttore. Salvo diversamente indicato nel Contratto, la garanzia relativa ai componenti hardware si intende pari a 365 giorni solari decorrenti dalla data di consegna. Eventuali forniture risultate Difettose dovranno essere tempestivamente segnalate al personale tecnico del Gruppo Necsi, il quale concorderà con l'Acquirente le modalità di ritiro e gestione del materiale.

2.11. Eventuali interventi richiesti durante il periodo di Garanzia che non risultino necessari per l'eliminazione di vizi o difetti di fabbricazione saranno addebitati all'Acquirente secondo i prezzi di listino vigenti.

2.12. Nel caso di sviluppo di software valutato a consuntivo nell'ambito di un Bene, il Gruppo Necsi non garantisce che il software sviluppato sia idoneo alle specifiche esigenze dell'Acquirente.

2.13. Gli obblighi derivanti dalla Garanzia in capo al Gruppo Necsi non autorizzano in alcun caso la sospensione da parte dell'Acquirente dei pagamenti concordati.

2.14. Sono espressamente esclusi dalla Garanzia i malfunzionamenti dei Beni derivanti da:

- (i) utilizzo improprio del sistema;
- (ii) mancanze e Difetti dovuti a errato o improprio uso delle apparecchiature;
- (iii) errato funzionamento della strumentazione dell'Acquirente;
- (iv) modifiche, integrazioni o cancellazioni del software fornito dal Gruppo Necsi, se non espressamente autorizzate o implementate dal Gruppo Necsi;
- (v) modifiche o manomissioni dell'hardware fornito dal Gruppo Necsi, se non espressamente autorizzate o implementate dal Gruppo Necsi.

2.15. Il collaudo dei Beni sarà effettuato presso la sede dal Gruppo Necsi. Qualora, per esigenze tecniche, il collaudo debba essere integrato presso il sito indicato dall'Acquirente, tale attività dovrà essere eseguita dalle Parti entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei Beni presso il sito indicato dall'Acquirente. Decorso il predetto termine senza che il collaudo sia stato effettuato per causa non imputabile al Gruppo Necsi, il Bene si intenderà tacitamente accettato. Al termine delle operazioni di collaudo, verrà redatto un verbale di consegna che attesterà la regolare esecuzione della fornitura oggetto del Contratto.

2.16. Qualora la fornitura dei Beni preveda attività di installazione, queste saranno eseguite presso la sede indicata dall'Acquirente da personale qualificato selezionato dal Gruppo Necsi, sia tra i propri dipendenti sia tra Terzi di fiducia, nel pieno rispetto del D. Lgs. 81/2008. L'Acquirente si impegna a garantire condizioni di lavoro conformi ai requisiti del D. Lgs. 81/2008.

2.17. Il Gruppo Necsi addebiterà separatamente all'Acquirente secondo il listino in vigore eventuali lavorazioni di Beni che non possano essere eseguite ovvero eventuali fermi lavorativi dovuti al mancato rispetto da parte dell'Acquirente degli obblighi del D. Lgs. 81/2008.

2.18. Il Gruppo Necsi provvederà a istruire il personale dell'Acquirente in merito all'utilizzo dei Beni secondo le modalità e nei termini definiti nel Contratto.

2.19. Successivamente alla consegna dei Beni, il Gruppo potrà proporre all'Acquirente un servizio di manutenzione o assistenza programmata, ove non già non compreso nel Contratto.

3. CONSEGNA. PEZZI DI RICAMBIO

3.1. I tempi di esecuzione/consegna dei Beni, concordati con l'Acquirente e indicati nell'Ordine e/o nel Contratto, sono da ritenersi non vincolanti.

3.2. Tutte le attività non espressamente menzionate nell'Ordine, gli oneri derivanti da modifiche e/o integrazioni del programma concordato nel Contratto e gli oneri connessi alla permanenza presso il Cantiere dell'Acquirente oltre i tempi strettamente necessari per la normale esecuzione dei Beni e/o Servizi sono esclusi dal Prezzo indicato nel Contratto.

3.3. Il Gruppo Necsi garantisce all'Acquirente la disponibilità dei ricambi compatibili dei Beni per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di consegna dei Beni.

3.4. Nel caso in cui un componente dei Beni venga dismesso, il Gruppo Necsi non è obbligato a offrire un ricambio pienamente equivalente o migliorativo per il Bene.

4. RECESSO

4.1. Ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto con efficacia immediata dandone comunicazione scritta con preavviso di 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata a.r. o PEC al Gruppo Necsi. In caso di recesso resta fermo il diritto del Gruppo Necsi di richiedere la quota parte di Prezzo dovuto per l'attività espletata sino alla data di recesso, fatto salvo l'eventuale maggior danno subito per effetto della risoluzione e/o del recesso.

PARTE III B - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SERVIZI (CGA_S)**1. GENERALE**

1.1. Qualsiasi comunicazione dell'Acquirente, connessa e/o correlata all'acquisto dei Servizi - ivi incluse eventuali segnalazioni, reclami, richieste concernenti l'acquisto dei Servizi - dovrà essere inviata ai recapiti del Gruppo Necsi via e-mail.

1.2. Per gli acquisti di Servizi effettuati dall'Acquirente troveranno applicazione le presenti CG e all'Acquirente non saranno riconosciute le tutele previste in favore del consumatore in conformità a previsioni inderogabili della Legge Applicabile.

1.3. I Servizi verranno realizzati con organizzazione dei mezzi propri (o nella disponibilità del Gruppo Necsi) necessari e con gestione a proprio rischio del Gruppo Necsi, il quale risponderà altresì dell'operato degli eventuali subappaltatori Terzi. Pertanto, il Gruppo Necsi, in ordine all'esecuzione dei Servizi, ha piena libertà e facoltà di organizzare i mezzi, le attrezzature e il personale nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando il rispetto delle condizioni concordate oggetto dell'Ordine e/o del Contratto e della Legge Applicabile.

1.4. L'Acquirente espressamente dichiara di avere comunicato al Gruppo Necsi, anteriormente al perfezionamento del Contratto, quanto segue;

- (i) le esigenze che i Servizi erogati sono indirizzati a risolvere;
- (ii) la funzione che il Servizio riveste nell'ambito del progetto oggetto dell'Ordine e/o del Contratto;
- (iii) lo stato dei luoghi, i modi e le condizioni nelle quali i Servizi dovranno essere erogati; e
- (iv) di essersi accertato di tutte le circostanze di fatto e di diritto nonché di tutti i rischi e oneri suscettibili di influire sull'erogazione dei Servizi.

1.5. In caso di sopravvenienza di elementi non previsti nell'Ordine e/o nel Contratto, l'Acquirente deve condividere con il Gruppo Necsi i dettagli e concordare con quest'ultimo il relativo riconoscimento.

2. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI. RECESSO. MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

2.1. I Servizi sono venduti dal Gruppo Necsi in conformità alle caratteristiche descritte nell'Ordine e/o nel Contratto.

2.2. L'Acquirente prende atto e accetta che Necsi si riserva il diritto di modificare, anche in senso sfavorevole all'Acquirente, le caratteristiche dei Servizi, in caso di:

- (i) variazioni o aggiornamenti delle caratteristiche e delle funzionalità dei Servizi; e/o
- (ii) modifiche delle stime previsionali della gestione dei Servizi; e/o
- (iii) modifiche delle condizioni applicate al Gruppo Necsi dai fornitori Terzi dallo stesso utilizzati per erogare i Servizi; e/o
- (iv) modifiche dovute a qualsiasi disposizione di Legge Applicabile, nella misura in cui sia applicabile alle presenti CG. In tale caso, eventuali modifiche alle CG saranno comunicate all'Acquirente e diventeranno parte integrante del Contratto se, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Acquirente non avrà comunicato la propria volontà di recedere.

2.3. L'Acquirente potrà recedere dal Contratto con efficacia immediata dandone comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni tramite raccomandata a.r. o PEC al Gruppo Necsi. In caso di recesso resta fermo il diritto del Gruppo Necsi di richiedere la quota parte di Prezzo dovuto per l'attività espletata sino alla data di recesso, fatto salvo l'eventuale maggior danno subito per effetto della risoluzione e/o del recesso.

2.4. Il Gruppo Necsi presterà i Servizi per l'intera durata dell'Ordine e/o del Contratto. Resta inteso che l'Acquirente potrà richiedere lo svolgimento di eventuali ulteriori servizi e/o prestazioni. In tal caso, il Gruppo Necsi farà quanto ragionevolmente possibile per acconsentire alla richiesta, fermo restando che i relativi termini e condizioni dovranno essere concordati separatamente, per iscritto e secondo buona fede tra le Parti e che tali eventuali intese potranno prevedere anche un tariffario per prestazioni "a chiamata".

2.5. Qualora, in relazione allo svolgimento di uno o più Servizi, l'Acquirente:

- (i) formuli richieste o conferisca istruzioni che il Gruppo Necsi dimostri, ragionevolmente e in buona fede, non essere in linea con le prassi fino ad allora seguite tra le Parti; ovvero
- (ii) richieda, per cause non imputabili al Gruppo Necsi o ai soggetti da quest'ultimo designati, attività (incluse ispezioni, tests, misurazione) presso Cantieri,

le Parti concorderanno in buona fede le necessarie modifiche del Contratto relative all'incremento del Prezzo, anche a titolo esemplificativo e non esaustivo, di trasferte e personale addizionale impiegato dal Gruppo Necsi.

2.6. Qualora, in relazione allo svolgimento di uno o più Servizi, l'Acquirente non formuli richieste o conferisca istruzioni entro 30 (trenta) giorni dal completamento della esecuzione dei Servizi, i Servizi si intendono accettati dall'Acquirente ("Accettazione").

2.7. Il Gruppo Necsi farà quanto ragionevolmente possibile per acconsentire a richieste avanzate dall'Acquirente successivamente alla Accettazione dei Servizi, fermo restando che i relativi termini e condizioni dovranno essere oggetto di separato preventivo ed essere concordati separatamente, per iscritto e secondo buona fede tra le Parti.

3. PERSONALE AUTORIZZATO

3.1. Il Gruppo Necsi potrà realizzare i Servizi con personale e mezzi propri. È facoltà di Necsi di affidare a Terzi ("Personale Autorizzato") tutti o parte dei Servizi senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Acquirente.

3.2. Nel caso in cui il Gruppo Necsi affidi, in tutto o in parte, la realizzazione dei Servizi a Personale Autorizzato, il Gruppo Necsi sarà l'unico responsabile del pagamento di questo ultimo. In ogni caso, la predetta nomina da parte del Gruppo Necsi non esonererà in alcun caso il Gruppo Necsi dall'esclusiva ed integrale responsabilità nei confronti dell'Acquirente per la esatta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte ai sensi dell'Ordine e/o del Contratto. Il Gruppo Necsi si assicurerà affinché il Personale Autorizzato segua scrupolosamente tutte le disposizioni di Legge Applicabile anche con particolare riferimento alle norme di sicurezza sul lavoro vigenti tempo per tempo.

4. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE.

4.1. Il Gruppo Necsi e il Personale Autorizzato non saranno responsabili per mancata o parziale fruizione dei Servizi, per cause non imputabili al Gruppo Necsi e/o al Personale Autorizzato, salvi i casi di dolo e colpa grave del Gruppo Necsi.

4.2. L'Acquirente espressamente accetta e riconosce che, in caso di sospensione totale o parziale dei Servizi per un periodo maggiore a 6 (sei) mesi per cause non imputabili al Gruppo Necsi o ai Terzi designati dal Gruppo Necsi, l'Acquirente è tenuto a corrispondere almeno il 50% del Prezzo oggetto del Contratto.

L'Acquirente dichiara di conoscere ed approvare specificamente, ex art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti pattuizioni delle presenti CG:

Parte I - (Applicabilità)

Parte II - 2. (Cenni Generali – Quantitativi Minimi); 3. (Accettazione degli Ordini); 4. (Prezzi e termini di pagamento); 6. (Limitazione della Responsabilità del Gruppo Necsi, Limitazione della Responsabilità per Garanzia del Gruppo Necsi, Esclusione e limitazione della Responsabilità del Gruppo Necsi); 7. (Clausola risolutiva espressa ed altri Diritti del Gruppo Necsi); 9. (Divieto di cessione); 10. (Uso dei Marchi e Riservatezza); 11. (Diritti sul Background e sul Sideground. Proprietà dei Risultati); 12. (Diritto Applicabile e Foro Esclusivo); 13. (Codice Etico. Clausola Risolutiva Espressa).

Parte III A - 1. (Diritti del Gruppo Necsi relativi a spedizione. Diritti del Gruppo Necsi relativi a consegna. Diritti del Gruppo Necsi relativi a conformità e reclami. 1.6. Rinuncia dell'Acquirente alla risoluzione per Difetti. Rinuncia dell'Acquirente alla richiesta del maggior danno. Obblighi dell'Acquirente); 2. (Conseguenze della Garanzia Limitata rilasciata dal Gruppo Necsi. 2.3. Recesso e Diritti del Gruppo Necsi in caso di recesso esercitato dall'Acquirente. Esclusione del diritto di rivalsa o regresso dell'Acquirente).

Parte III B - 2 (Diritti del Gruppo Necsi relativi a caratteristiche dei Servizi. Diritti del Gruppo Necsi relativi al recesso. Modalità di prestazione dei Servizi. Prestazioni Aggiuntive); 4. (conseguenze della garanzia limitata rilasciata dal Gruppo Necsi. Esclusione della responsabilità del Gruppo Necsi. Diritti del Gruppo Necsi in caso di r<sospensione del Servizio).

ULTIMO AGGIORNAMENTO [21/07/2026]